

Anno XCV

Luglio - Settembre 2024

N. 3

IL DIRITTO DI AUTORE

RIVISTA TRIMESTRALE di

SIAE | DALLA
PARTE
DI CHI
CREA

fondata da VALERIO DE SANCTIS nel 1930

Direttore Responsabile
Giorgio Assumma

RICERCHE

DISCIPLINA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO EUROPEO: FRANCIA E ITALIA A CONFRONTO.

Nel corso di quest'anno la scrivente ha fatto parte del gruppo di lavoro istituito presso l'Institut art et droit di Parigi su «*Art et Intelligence Artificielle*» il cui focus è stato l'analisi dell'impatto dell'Intelligenza Artificiale rispetto alla disciplina del diritto d'autore e la sua possibile regolamentazione. Il lavoro si è svolto secondo tre fasi tematiche principali: tecnica, etica e giuridica. All'interno del gruppo ho portato la testimonianza sulla regolamentazione della materia in Italia ed ho potuto fare una interessante indagine comparata rispetto al disegno di legge francese.

Le principali questioni emerse sono state: la trasparenza e la tracciabilità dei contenuti generati da sistemi di IA e le applicazioni economiche dell'IA in alcuni ambiti specifici del mondo della cultura (autenticazione, restauro, archeologia, gestione museale).

Come noto il 1° agosto 2024 è entrato in vigore il Regolamento europeo n.1689 del 13 giugno 2024, «AI Act», volto ad armonizzare la regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale nell'Unione Europea.

Per quanto riguarda l'Italia il Consiglio dei Ministri, il 23 aprile 2024, aveva già approvato un disegno di legge sulla materia alla luce del progetto di normativa europea (disegno di legge n 1146, così detto «Butti» perché fortemente promosso dall'omonimo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale), attualmente all'esame del Senato.

L'obiettivo del disegno di legge è quello di trovare un equilibrio tra le opportunità e i rischi derivanti dallo sviluppo dei sistemi di IA cercando di favorire un'innovazione responsabile e rispettosa dei diritti fondamentali, della democrazia e della sostenibilità ambientale, come delineato anche nel Regolamento europeo.

La normativa è costituita da sei capi e 26 articoli. Nella prima parte sono definite le norme di principio e all'art. 17 viene introdotta la «Strategia nazionale per l'IA 2024-2026», ove si descrive il ruolo cruciale di un'Agenzia Nazionale dedicata alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione nell'ambito del quadro normativo europeo sull'Intelligenza Artificiale (l'AGID - Agenzia per l'Italia Digitale). Uno degli strumenti principali per supportare questa trasformazione è il «vademecum»¹. Questo docu-

¹ Pubblicato nel sito ufficiale dell'AGID il 22 luglio 2024.

mento fornisce indicazioni pratiche e dettagli operativi, concentrandosi su aspetti come la gestione e conservazione dei documenti informatici, le linee guida sull'accessibilità dei servizi digitali e la sicurezza informatica nelle PA.

Uno dei capitoli di maggiore interesse è, però, senza dubbio il Capo IV che introduce disposizioni in materia di diritto d'autore.

In specifico, l'articolo 23 prevede che qualsiasi contenuto informativo diffuso da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici tramite qualsiasi piattaforma e modalità, inclusi video on demand e streaming, che sia stato interamente o parzialmente generato, modificato o alterato tramite l'uso di sistemi di IA presentando come reali dati, fatti o informazioni non corrispondenti alla realtà, deve essere reso chiaramente identificabile per gli utenti. Tale responsabilità ricade sull'autore o sul titolare dei diritti patrimoniali d'autore, se diverso dall'autore. L'identificazione dovrà avvenire tramite l'inserimento di un segno distintivo, come una filigrana o marcatura con l'acronimo IA ben visibile, mentre nel caso di contenuti audio, sarà necessario un annuncio all'inizio e alla fine del brano. L'identificazione non sarà necessaria per le opere manifestamente creative, satiriche, artistiche.

Al riguardo si rileva come in Francia sia appena stata depositata all'Assemblea Nazionale una proposta di legge (n. 675 del 3 dicembre 2024) che mira proprio a identificare le immagini generate dall'Intelligenza Artificiale pubblicate sui social network, con l'obiettivo di garantire maggiore trasparenza e combattere la disinformazione.

La previsione più rilevante in materia di diritti d'autore è, però, quella di cui all'art. 24 del progetto di legge italiano: "Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale". L'articolo modifica, infatti, l'articolo 1 della legge sul diritto d'autore (Legge n. 633 del 22 aprile 1941 «l.d.a.») specificando come siano protette dal diritto d'autore *"le opere dell'ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione"* e che per opera dell'ingegno si intende anche *"laddove l'opera sia creata con l'ausilio di strumenti di IA, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore"*.

Il contributo umano nell'ideazione e realizzazione dell'opera tramite l'uso dell'algoritmo deve essere, però, creativo, rilevante e dimostrabile.

Si tratta di una previsione conforme a quanto finora è stato deciso dai tribunali statunitensi ed inglesi e in linea con le prime indicazioni fornite dalla nostra Corte di Cassazione.

Si pensi, infatti, al noto caso «Sanremo» (Corte di Cassazione n. 1107 del 16 gennaio 2023) ove la RAI (Radio Televisione Italiana) è stata citata in giudizio da un architetto per violazione di diritti d'autore su un'opera realizzata da quest'ultimo e utilizzata come scenografia al Festival di Sanremo nel 2016. La pronuncia analizza, seppure

incidentalmente, se si possa qualificare come opera dell'ingegno un'opera creata attraverso l'utilizzo di un software che ne ha elaborato forma, colori e dettagli tramite algoritmi matematici (si trattava di un'immagine digitale, a soggetto floreale a figura c.d. «frattale» ossia caratterizzata dalla ripetizione delle sue forme su scale di grandezza diverse) ove l'apporto umano è consistito nella sola scelta dell'algoritmo da applicare.

La Corte ha riconosciuto la natura di opera dell'ingegno alla scenografia in oggetto, affermando l'importante principio secondo cui l'utilizzo di un software per generare un'immagine è compatibile con l'elaborazione di un'opera dell'ingegno, comportando solo una valutazione più rigorosa del tasso di creatività per accertare, in concreto, se e in qual misura l'utilizzo del software possa avere assorbito l'apporto creativo dell'artista, escludendolo.

L'articolo in esame disciplina, inoltre, l'uso illegittimo di opere protette dal diritto d'autore nei dataset di training all'interno di sistemi di intelligenza artificiale introducendo l'art 70-septies alla legge sul diritto d'autore, il quale prevede che la riproduzione e l'estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, siano consentite in conformità agli articoli 70-ter e 70-quater della l.d.

Questi due articoli - che sono stati aggiunti alla legge sul diritto d'autore nel 2019 per conformarsi alle previsioni di cui alla Direttiva UE n. 790 del 2019 «*Copyright*» - permettono l'estrazione di dati da fonti alle quali l'utente ha accesso legittimo, senza necessità di ottenere il permesso dei detentori dei diritti d'autore. Tuttavia, ciò è consentito solo se i detentori dei diritti non hanno espressamente vietato l'uso delle loro opere o materiali.

Per quanto riguarda la regolamentazione della materia in Francia, esiste un disegno di legge sull'IA - n. 1630 depositato il 12 settembre 2023 all'Assemblea Nazionale - che non è mai stato approvato a causa dell'entrata in vigore del Regolamento europeo poichè si è ritenuto che alcune disposizioni dovessero essere modificate per evitare conflitti con esso, in particolare per quanto riguarda aspetti come la trasparenza e i sistemi di IA ad alto rischio.

Dall'approfondimento del disegno di legge francese emerge, rispetto a quello italiano, una maggiore attenzione per i fondamentali aspetti relativi alla proprietà intellettuale. Sono previsti, infatti, sistemi di gestione collettiva dei diritti d'autore delle opere create attraverso l'intelligenza artificiale ad opera di società d'autori o di altri organismi di gestione e interessanti forme di tassazione, a carico di coloro che utilizzano sistemi di IA per creare opere dell'ingegno partendo da opere preesistenti delle quali l'origine è incerta.

Anche in Italia si sta cercando di bilanciare le previsioni di cui al disegno di legge

Butti rispetto alla normativa europea ed a tal fine sono stati proposti ben 409 emendamenti².

Al riguardo, degna di rilievo è la modifica proposta al citato articolo 24 alla luce del crescente utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che possono utilizzare opere protette dal diritto d'autore (come testi, immagini, audio e video) per «apprendere» e generare nuovi contenuti.

In particolare, viene proposto un nuovo articolo (70-octies) che stabilisca la necessità di ottenere il consenso preventivo dei titolari dei diritti d'autore per l'uso delle opere nell'addestramento dei modelli di IA generativa, con la possibilità di stabilire accordi contrattuali per una remunerazione adeguata. Questo sulla falsariga di quanto previsto dal progetto di legge francese che, correttamente, incentiva un sistema di remunerazione per compensare lo sfruttamento delle opere dell'ingegno da parte di sistemi di Intelligenza Artificiale.

In caso di violazione di queste disposizioni si propone di applicare le sanzioni previste dalla legge sul diritto d'autore, in particolare gli articoli 171 e 171-ter della legge.

Di particolare rilievo è, inoltre, l'emendamento n. 24.4 ove si propone di eliminare la condizione che le opere generate da intelligenza artificiale per essere riconosciute quali opere dell'ingegno debbano essere sempre il frutto del «lavoro intellettuale dell'autore», aprendo uno spiraglio per il possibile riconoscimento di opere dell'ingegno generate esclusivamente da sistemi di IA generativi.

Questa proposta tocca un tema spinoso, su cui si stanno facendo riflessioni a vari livelli: l'impressione è che i tempi non siano ancora maturi, però, per una «spersonalizzazione» della qualifica di autore di questa portata e per una revisione della nozione di creatività necessaria al fine del riconoscimento della qualifica di opera dell'ingegno³.

Si evidenzia, poi, l'emendamento n. 24.6 il quale prevede che l'inserimento di opere protette in dataset per l'addestramento dei modelli di IA generativa sia consentito solo nel rispetto delle normative internazionali e nazionali sul diritto d'autore, come quelle previste dalla Convenzione di Berna. La proposta è che la riproduzione e l'estrazione di opere protette tramite IA siano consentite solo se autorizzate specificamente dai titolari dei diritti per ciascuna opera, e l'autorizzazione debba essere rilasciata per iscritto, con limiti chiari riguardo ai tempi e alle modalità di utilizzo.

² Pubblicati il 12 novembre 2024 su https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/testi/58262_testi.htm

³ Sul punto si veda l'approfondimento di S. ERCOLANI, «L'Autore e la sua opera nell'era dell'Intelligenza Artificiale», *Rivista Il diritto d'Autore*, Gennaio-Marzo 2024, pp.1-17.

Infine, all'interno del dibattito sulla regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale è opportuno menzionare la legge sul «Made in Italy» di recente emanazione (legge 206 del 27 dicembre 2023): entrambe le normative hanno, infatti, l'obiettivo comune di proteggere e valorizzare il patrimonio italiano sia in ambito tecnologico che produttivo.

Con questa legge viene effettuato un importante riconoscimento, quello della figura dei «creatori digitali» ovvero *“artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale”*. Al fine di proteggere i diritti sulle opere di tali creatori è stato istituito, ai sensi dell'articolo 27 della legge, il repertorio delle opere dei creatori digitali⁴ all'interno del registro pubblico generale delle opere protette dal diritto d'autore, di cui all'articolo 103 della legge sul diritto d'autore.

L'iscrizione nel registro offre una forma di pubblicità legale, riconoscendo ufficialmente la protezione dei diritti dell'autore sulle opere registrate e fornendo un importante punto di riferimento per eventuali questioni relative alla paternità e alla titolarità dei diritti patrimoniali d'autore su tali opere.

Dalla comparazione dei due disegni di legge si ha l'impressione che l'Italia privilegi un approccio antropocentrico, limitando la tutela ai casi in cui il contributo umano è dimostrabile, mentre in Francia la discussione si concentri sulla responsabilità generale dell'IA e sull'equilibrio tra diritti umani e innovazione tecnologica.

Il disegno di legge francese, seppur non approvato, rappresenta un volano per un approccio progressista all'Intelligenza Artificiale. Ad esempio, la Francia non stabilisce un'esclusione a priori per opere generate interamente da IA, piuttosto, pone l'accento sulla necessità di documentare i processi di creazione e la fonte dei dati utilizzati lasciando margini più ampi per riconoscere contributi misti di autore umano e automa. L'Italia ha scelto un approccio ben più conservatore che è stato subito notato dalla Commissione Europea la quale⁵ - proprio nei giorni di redazione del presente contributo - ha inviato al Governo italiano un parere circostanziato invitando formalmente il legislatore ad elidere ogni forma di restrizione non necessaria nei confronti dei sistemi di IA non qualificati come “ad alto rischio”, per evitare di incorrere nel fenomeno del “gold plating”.

La proposta italiana riafferma, infatti, la supremazia della creatività umana come elemento distintivo della protezione intellettuale ma questo approccio potrebbe risul-

⁴ Con decreto n. 319 del 3 ottobre 2024 del Ministro della Cultura.

⁵ Commissione Europea, Parere circostanziato C(2024) 7814 pubblicato il 4.12.2024.

tare obsoleto di fronte a tecnologie capaci di emulare processi creativi umani. L'IA va considerata non solo come uno strumento ma anche come un fenomeno socio-culturale che richiede un nuovo paradigma giuridico.

LAVINIA SAVINI